

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NORMA APPLICABILE: L.R. 10/2014 art.1 comma 2

Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo dagli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo n. 267/2001 art. 100, modificato dall'art. 1 della legge n. 30/2003 (M.D.L. n. 33).